

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Ricorso per revocazione *ex artt. 395, n°4 ss. c.p.c.*

Per la prof.ssa Iolanda Molinaro, nata a Napoli il 26.01.1974 (c.f.: MLNLND74A66F839S), residente in Vallo della Lucania (SA), al Corso Murat n. 34, rappresentata e difesa, come da procura speciale apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Luisa Feola (cf. FLE LSU 68A47 L628 M, luisafeola@puntopec.it, fax 097472250), con la stessa elett.te domiciliata in Vallo della Lucania alla via Fam. De Mattia n°41

Contro

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T;
- 2) UFFICIO SCOLASTICO DELLA CAMPANIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO in persona del dirigente pro tempore, con sede in Salerno, loc. Fuorni, alla via Monticelli n.1;
- 3) UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA CAMPANIA, in persona del dirigente p.t, con sede in Napoli alla via Ponte della Maddalena, n. 55;

Premesso che

- La docente Iolanda Molinaro ricorreva al Tribunale di Piacenza al fine di far dichiarare l'illegittimità del trasferimento presso la sede di Piacenza;
- Il giudizio veniva iscritto con il numero 1/2017 RG Tribunale di Piacenza, giudice del lavoro;
- All'interno del predetto procedimento veniva aperto sub procedimento cautelare;
- In data 04.01.2017 il Giudice del Lavoro dr.ssa Gigli emanava provvedimento inaudita altera parte con il quale assegnava la ricorrente ad una delle sedi dell'ambito Campania 0028 e, contestualmente (nello stesso decreto) ordinava la notifica della data dell'udienza di discussione del cautelare e del successivo merito, autorizzando la ricorrente a notificare ad eventuali controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MIUR;

- A ciò provvedeva la ricorrente che notificava al MIUR e alle sue diverse articolazioni territoriali, e notificava a tutti i controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MIUR, come richiesto dal giudice;
- In data **07.01.2017** la **ricorrente** depositava nel fascicolo telematico la richiesta di notifica mediante pubblicazione sul sito del MIUR e all'udienza del **19.01.2017** depositava anche in cartaceo sia la richiesta di notifica che la certificazione di avvenuta notifica mediante pubblicazione sul sito del MIUR a far data dal **09.01.2017**, ossia nei termini fissati dal giudice del lavoro di Piacenza, dr.ssa Gigli;
- In data 13.01.2017 l'USP di Salerno collocava la docente presso l'IIS Cenni Marconi di Vallo della Lucania **“in attesa della discussione del cautelare e dei giudizi successivi”**;
- In data 27.01.2017 il giudice del lavoro confermava il predetto cautelare e assegnava la docente all'IIS Cenni Marconi di Vallo della Lucania;
- In data 05.10.2017 il Giudice del Lavoro emetteva sentenza nella quale, in via preliminare rilevava che “...Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati pubblicati sul sito del MIUR al fine di consentire a eventuali controinteressati di contraddire nel presente giudizio...” quindi **“...riconosceva il diritto della docente ad essere trasferita in uno degli ambiti della Campania”**. Per mero scrupolo difensivo si precisa che il Giudice di prime cure non aveva ordinato alcuna integrazione del contraddittorio ma, nel provvedimento di conferma del cautelare (e nella successiva sentenza di primo grado), operava una sintesi delle deduzioni contenute nella memoria di costituzione dell'Ufficio Scolastico Provinciale e, in particolare, **referiva che l'unica difesa del MIUR aveva avuto ad oggetto la mancata assegnazione provvisoria** della docente Molinaro, in ordine alla quale il convenuto aveva individuato nel docente Fattorusso l'unico controinteressato. Infatti nella comparsa il MIUR, senza nulla eccepire sulla illegittimità del trasferimento, deduceva che **“in base alle scuole indicate a titolo di preferenza (per l'assegnazione provvisoria), l'unica risulta essere il Liceo Scientifico statale “Mon. B. Mangino” di Pagani assegnato al Prof. Fattorusso con punti 6 (12 per il ricongiungimento) con la precedenza di cui al punto 12 il quale sarebbe quindi “controinteressato”**. Tale circostanza, ben ribadita dal MIUR stesso, è resa evidente dal fatto che la ricorrente Molinaro non aveva **sei punti nel trasferimento ma 24**, che aveva

sei punti solo nell'assegnazione provvisoria e che le precedenza relative ai figli minori e al coniuge rilevano solo nell'assegnazione provvisoria.

- Orbene è assolutamente evidente che il docente individuato non è un controinteressato rispetto all'oggetto del ricorso "illegittimità del trasferimento" ma solo rispetto alla mancata assegnazione provvisoria **che era stata solo indicata dalla ricorrente nell'antefatto e non impugnata dinanzi al giudice del lavoro!!** La predetta assegnazione provvisoria era stata menzionata dalla ricorrente al solo fine di motivare la richiesta di apertura del sub procedimento cautelare, attesa l'urgenza di ottenere una decisione in ordine al trasferimento Infatti il Giudice NON ordinava l'integrazione del contraddittorio rispetto a tale soggetto.;
- Considerata l'omessa decisione su questioni attinenti alla domanda (riconoscimento del punteggio maturato nella paritaria, risarcimento del danno e pagamento delle spese processuali) la docente proponeva ricorso presso la Corte d'Appello di Bologna;
- In data 04.05.2019 la Corte d'Appello di Bologna, pubblicava la sentenza n°341/2019 con la quale dichiarava la nullità della sentenza n°186/2017 emessa dal Tribunale di Piacenza per presunta omessa integrazione del contraddittorio, nonostante l'ordine del giudice di integrare il contraddittorio;
- A seguito della pronuncia di nullità della sentenza n°186/2017, rinviava gli atti al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio;
- Contemporaneamente alla declaratoria di nullità della sentenza, con rinvio, l'USP di Salerno revocava il provvedimento di assegnazione della docente all'IIS Cennni-Marconi di Vallo della Lucania, con decorrenza immediata, nonostante il precedente provvedimento (sempre dell'USP Salerno) datato 13.01.2017 che espressamente subordinava la validità del provvedimento alla definizione "dei successivi giudizi";
- La circostanza della notifica ritualmente eseguita anche a tutti gli altri controinteressati non solo rileva dagli atti depositati nel fascicolo telematico e

all'udienza di discussione del 19.01.2017, ma è stata espressamente confermata anche dal giudice di primo grado che ha dichiarato "la ricorrente ha notificato con pubblicazione sul sito del MIUR..."

- Trattandosi di un fatto oggetto valutato dal giudice e non oggetto di discussione, la ricorrente non depositava nel fascicolo dell'appello la notifica mediante pubblicazione sul sito del MIUR (così come non depositava le notifiche telematiche ritualmente effettuate nei confronti delle diverse articolazioni del MIUR), anche perché tutte le menzionate attestazioni di notifica risultavano inserite nel fascicolo telematico del sub 1 del procedimento 1/2017 ed erano state depositate in cartaceo nel relativo fascicolo.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, con il presente atto

CHIEDE

la revocazione della sentenza n° 341/2019 emanata dalla Corte di Appello di Bologna, pubblicata il 03.05.2019, non notificata per il seguente

MOTIVO

A) Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

Con riferimento alla revocazione ordinaria, l'impugnazione attiene aspetti immediatamente rilevabili dalla lettura della sentenza (c.d. "motivi palesi") ed in tal caso non è giustificato ammettere che tale strumento prevalga sulla definitività del giudicato, configurandosi la revocazione come una mera fase di un processo ancora pendente.

I motivi, tassativi, di revocazione ordinaria sono, in primo luogo, quelli riconducibili al c.d. "errore di fatto" (ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.), nell'ipotesi in cui la sentenza revocanda rappresenti, appunto, la conseguenza di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa.

Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore di fatto determinante è individuabile nella indefettibile presenza congiunta di tre rigorose condizioni,

segnatamente: “a) nel derivare esso da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; b) nell’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente pronunciato; c) infine, nell’essere stato elemento determinante della decisione adottata”(Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 398, cfr. anche Cons. St., Sez. V, 16 novembre 2010, n. 8061; Cons St., Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2101).

L’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, piuttosto, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione.

Il vizio percettivo può ben consistere nell’affermazione «circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, giacché tale affermazione «non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4 cod. proc. civ., e non di ricorso per cassazione» .

Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione: “ 395, n° 4). se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”.

Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Nel caso di specie è evidente che per mero disguido e non vizio di giudizio, l’Ecc.ma Corte d’Appello di Bologna ha ritenuto inesistente una notifica (quella a tutti gli eventuali controinteressati da un provvedimento di primo grado in materia di trasferimento della docente) che, invece, era stata ritualmente effettuata, depositata in

cartaceo all'udienza di discussione, depositata telematicamente nel fascicolo sub 1 (facente parte a tutti gli effetti del fascicolo principale iscritto con il numero 1/2017 RG Tribunale di Piacenza) e menzionata espressamente dal Giudice di primo grado che, come imposto dal codice di procedura civile, ha verificato la regolare instaurazione del contraddittorio alla prima udienza di discussione del 19.01.2017. Ulteriori e successivi controlli non si erano resi necessari in quanto nel medesimo decreto era stata fissata sia l'udienza del cautelare che quella del merito.

Nella denegata ipotesi che la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna dovesse ritenere che la mancata integrità del contraddittorio riguardi il docente Fattorusso (si ripete, contraddittore e controinteressato solo in un ipotetico giudizio di illegittimità dell'aspettativa, non introdotto dalla ricorrente), si precisa che la notifica effettuata in data 07.01.2017 mediante pubblicazione sul sito del MIUR avrebbe ampiamente raggiunto lo scopo di portare a conoscenza di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie degli ambiti indicati dalla ricorrente (quindi anche al Fattorusso) il ricorso introdotto presso il Tribunale di Piacenza.

Pertanto, alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto che precedono, Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, *contrariis rejectis*,

- **sospendere** l'efficacia della sentenza n°341/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, sez. Lavoro;
- **revocare** la sentenza n 341/2019 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna, sez. Lavoro in data 03/05/2019, non notificata, ai sensi dell'art. 395 cpc n°4, ossia per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso in Appello proposto dalla docente Iolanda Molinaro in riforma parziale della sentenza n°186/2017 emanata dal Tribunale di Piacenza, sez. Lavoro in data 05.10.2017, non notificata.

Considerato che a seguito della predetta declaratoria di nullità della sentenza l'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno ha revocato il provvedimento di assegnazione della docente all'IIS Cenni Marconi di Vallo della Lucania con

effetto immediato, con grave pregiudizio per la docente, unico genitore collocatario di un figlio minore e impossibilitata ad allontanarsi da sola dal proprio domicilio a causa di una attività di stalking agita dall'ex coniuge (e per la quale pende processo penale), si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di provvedere con urgenza, così da ripristinare la situazione pregressa.

Si producono, unitamente alla copia autentica della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 341/2019:

- 1) copia della richiesta di notifica del 07.01.2017 mediante pubblicazione sui siti del MIUR;
- 2) copia dell'attestazione di avvenuta notifica del 09.01.2017 mediante pubblicazione sui siti del MIUR in data;
- 3) copia provvedimenti presidenziali di divorzio;
- 4) copia rinvio a giudizio ex coniuge, Boccia Riccardo.

Con il favore delle spese e competenze professionali tutte di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA.

Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che il valore del presente procedimento è pari ad E. 5.000,00 e che il contributo unificato versato è di €. 73,50

Vallo della Lucania, lì 02.07.2019

Avv. Luisa Feola